



PARERE MOTIVATO
n. 87 del 14 Giugno 2017

OGGETTO: Verifica di Assoggettabilità della Variante n.1 al PAT del Comune di Castegnero (VI).

L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS

PREMESSO CHE

- con la Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio ed i materia di paesaggio", la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- l'art. 6 comma 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale", concernente "procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC) e s.m.i, prevede che in caso di modifiche minori di piani e programmi che determinino l'uso di piccole aree a livello locale, debba essere posta in essere la procedura di Verifica di Assoggettabilità di cui all'art. 12 del medesimo Decreto;
- l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente a cui spetta l'adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità, nonché l'elaborazione del parere motivato di cui agli artt. 12 e 15 del D.lgs 152/2006, è ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del medesimo Decreto, la Commissione Regionale per la VAS nominata con DGR 1222 del 26.07.16;
- con Deliberazione n. 791 del 31 marzo 2009 la Giunta Regionale ha approvato le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante;
- con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione Regionale VAS, per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi funzione svolta ora dalla Unità Organizzativa Commissioni VAS VincA NUVV);
- con Deliberazione n. 1646 del 7 agosto 2012 la Giunta Regionale ha preso atto del parere della Commissione VAS n. 84/12 che fornisce le linee di indirizzo applicative a seguito del c.d. Decreto Sviluppo;
- con Deliberazione n. 1717 del 3 ottobre 2013 la Giunta Regionale ha preso atto del parere della Commissione VAS n. 73/13 che ha fornito alcune linee di indirizzo applicativo a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 58/2013;



- La Commissione VAS si è riunita in data 14 giugno 2017 come da nota di convocazione in data 13 giugno 2017 prot. n. 230882;

ESAMINATA la documentazione trasmessa dal Comune di Castegnero con nota prot. n. 1619 del 15.03.2017 acquisita al protocollo regionale al n. 121506 del 24.03.2017, relativa alla richiesta di Verifica di Assoggettabilità per la variante al PAT;

PRESO ATTO CHE sono pervenuti i seguenti pareri da parte dei soggetti competenti in materia ambientale:

- Parere n.141893 del Genio Civile di Vicenza;
- Parere n.4714 dell'11.04.17 assunto al prot. reg. al n.150007 del consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta;
- Parere n.40635 del 26.04.17 assunto al prot. reg. al n.162191 del 26.04.17 dell'ULSS 8;
- Parere del 28.04.17 assunto al prot. reg. al n.166094 del 28.04.17 di ARPAV;
- Parere n.11742 del 18.05.17 assunto al prot. reg. al n.195577 del 18.05.17 della Soprintendenza archeologica;
- Parere n.859 del 23.05.17 assunto al prot. reg. al n.214091 del 31.05.17 del Distretto delle Alpi Orientali,

pubblicati e scaricabili al seguente indirizzo internet <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

ESAMINATI gli atti, comprensivi del RAP, della Valutazione di Incidenza Ambientale n.80/2017 pubblicata al seguente indirizzo internet: <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>;

VISTA la relazione istruttoria predisposta dalla Unità Organizzativa Commissioni VAS VinCA NUVV, in data 14 giugno 2017;

VISTE

- La Direttiva 2001/42/CE
- La L.R. 11/2004 e s.m.i.
- L'art. 6 co. 3 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii.
- La DGR 791/2009
- La DGR 1646/2012
- La DGR 1717/2013

CONSIDERATO che

- il Rapporto Ambientale Preliminare, in relazione al sistema della viabilità (pag. 43), fornisce dati relativi al periodo 2000 – 2003, dati, pertanto, non aggiornati e antecedenti alla realizzazione di opere viarie di primaria importanza nell'area in esame (A31 Valdastico Sud);
- il Rapporto Ambientale Preliminare, in relazione agli effetti sull'atmosfera (pagg. 52 e 53), fornisce un'analisi che non considera in maniera esaustiva l'aumento del traffico connesso alla logistica dell'ampliamento produttivo previsto dalla variante;
- anche alla luce del parere espresso da parte di ARPAV (acquisito al Prot. Reg. 166094 del 28.04.2017) si rende necessario eseguire uno studio viabilistico che definisca il livello di



servizio delle infrastrutture viarie di afferenza alla zona produttiva destinata all'ampliamento, in relazione alle portate attuali e future, con particolare riguardo alla fasce orarie di punta;

- il Piano di gestione del rischio di alluvioni approvato con DPCM del 27.10.2016 individua nel Comune di Castegnero, sia in destra che in sinistra del corso del canale Bisatto, una larga fascia di area potenzialmente allagabile, con possibili lame d'acqua che possono raggiungere il metro d'altezza (per tempi di ritorno di 100 anni) e che all'interno di tale vasta area sono comprese le previsioni della variante al PAT in esame;
- alla luce del parere espresso dall'Autorità di Bacino – Distretto Alpi Orientali (acquisito al Prot. Reg. 214091 del 31.05.2017) sarà necessario effettuare ulteriori approfondimenti finalizzati a verificare la compatibilità degli interventi previsti con il fenomeno di allagabilità sopra richiamato;
- una parte della nuova viabilità e dell'ampliamento del programma complesso previsti dalla variante interessano il sedime dell'ex ferrovia Treviso – Ostiglia, oggetto di un progetto strategico regionale "Green Tour Verde in movimento" (DGR n 404 del 06.04.2017 e DGR 1986 del 30.06.2009, Legge Regionale n. 11 del 23.04.2004, art. 26)
- la nuova viabilità prevista sul sedime dell'ex ferrovia Treviso - Ostiglia, verrebbe percorsa dagli automezzi a servizio dell'area produttiva andando a costituire un fattore detrattore del progetto strategico regionale fondato su una *ratio* tesa ad evitare l'impiego delle aree limitrofe del sedime dell'ex ferrovia con usi diversi e incompatibili da quelli ciclopedonali che potrebbero comprometterne il possibile riutilizzo (DGR 1986 del 30.06.2009);
- in relazione al tema del dimensionamento del Piano, nel PAT approvato il fabbisogno per il settore produttivo, era stato fissato per un ammontare complessivo di 10.000 metri quadrati, dimensionamento che con la variante in esame viene significativamente aumentato arrivando a complessivi 53.000 mq, di cui 50.000 mq solo nell'ATO 2;
- in relazione alle strategie di Piano, il PAT approvato non prevedeva nella Tavola 4 della trasformabilità, nessuna linea preferenziale di sviluppo insediativo di natura produttiva connessa all'ampliamento delle aree produttive esistenti o alla realizzazione di nuove aree produttive;
- la presente variante comporta modifiche cartografiche e normative del piano approvato, andando a variare il contenuto della Tavola 4 della Trasformabilità e delle Norme Tecniche di Attuazione del PAT per gli articoli n. 5, 12, 29, 35, 37, 38, 51, 57, 59 e 60;
- la presente variante, introducendo una linea preferenziale di sviluppo di natura produttiva in un piano che non ne prevedeva nemmeno una e quintuplicando il dimensionamento del piano per il settore produttivo, dà origine ad una nuova strategia di piano rispetto a quelle pianificate e approvate con il PAT in vigore;
- gli obiettivi fissati dal PAT approvato, per l'ATO n. 2, oggetto delle previsioni di variante, erano, tra gli altri,
 - il contenimento delle aree già urbanizzate;
 - il miglioramento della qualità urbana mediante interventi di mitigazione ambientale delle aree produttive esistenti e l'attivazione di azioni di delocalizzazione e/o dismissione di attività incompatibili;
 - il riconoscimento della funzione di mitigazione delle aree agricole intercluse agli insediamenti, per la loro funzione di connessione ecologica;
- le aree oggetto di trasformazione costituiscono aree verdi interposte tra i perimetri fisici dell'edificazione a cui il PAT aveva riconosciuto una funzione tampone di connessione naturalistica;



- che tali aree si trovano ai margini (est o ovest) di un contesto figurativo di un edificio monumentale;

CONSIDERATO, pertanto, che per le aree oggetto di trasformazione il PAT aveva riconosciuto una precisa funzione di connessione ecologica e mitigazione ambientale;

RITENUTO che per le ragioni testè esposte, ossia la rilevante modifica del dimensionamento, la natura dello sviluppo insediativo previsto e la tipologia di aree interessate dalla trasformazione, la variante in parola, non possa essere considerata una modifica minore del Piano vigente (art. 6, comma 3, D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii) poichè incide in modo significativo sulle scelte e sull'assetto del territorio e che costituisca pertanto una variante di tipo sostanziale al PAT approvato;

RITENUTO che le previsioni della variante per quanto concerne la frazione di Villaganzerla costituiscano un elemento non coerente con la pianificazione del sistema della mobilità regionale (Progetto Strategico Green Tour, DGR n. 404 del 06.04.2017);

RITENUTO che le misure di compensazione individuate e finalizzate alla realizzazione di brevi tratti di filari alberati e di pista ciclabile in corrispondenza delle aree di trasformazione, risultino poco incisive nel compensare la trasformazione permanente di alcuni ettari di suolo attualmente allo stato naturale, per l'ampliamento e la riorganizzazione di aree industriali e per la relativa realizzazione di nuove opere infrastrutturali a corredo;

RITENUTO che con le informazioni attualmente acquisite non sia possibile escludere la possibilità di verificarsi di effetti significativi negativi sull'ambiente e che al fine di garantire la sostenibilità ambientale per il piano in esame, sia necessario un approfondimento dell'analisi degli effetti possibili connessi all'attuazione della variante;

**TUTTO CIÒ CONSIDERATO ESPRIME PARERE
DI ASSOGETTARE
ALLA PROCEDURA V.A.S.**

la variante n. 1 al PAT del Comune di Castegnero (VI).

Il Presidente
della Commissione Regionale VAS
(Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni)
Dott. Luigi Masia

Il presente parere è controfirmato anche dal Direttore dell'Unità Organizzativa Commissioni (VAS – VINCA – NUVV) quale responsabile del procedimento amministrativo

Il Direttore di UO
Commissioni VAS VincA NUVV
Dott. Geol. Corrado Soccorso

10/11/00

Il presente parere si compone di 4 pagine